



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2020

Variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2020

Variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 02/12/2020

Variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2021

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti, dell'imposta comunale unica IUC prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2- RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo quelli individuati dal regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 24 luglio 2007 "Regolamento consortile per la gestione integrata di rifiuti urbani e assimilati" e sue successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47- 14763 "Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani."
2. Tutti i disciplinari e regolamenti precedenti in materia sono superati dall'approvazione del Regolamento di cui sopra e si intendono abrogati.
3. Per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza dai contenitori, interruzione del servizio) si fa riferimento al citato Regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 24 luglio 2007.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART.5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e les serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART.7 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applica il comma 2 dell'articolo 6.

ART. 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi/qualitativi individuati con deliberazione di cui all'art.2.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE % SULLA SUPERFICIE TOTALE
Falegnamerie	10
Autocarrozzerie	10
Autofficine per riparazione veicoli	10
Gommisti	30
Autofficine di elettrauto	10
Distributori di carburanti	10

Rosticcerie	10
Pasticcerie	10
Lavanderie	30
Verniciatura	50
Galvanotecnici	50
Fonderie	50

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, accompagnata da planimetria con indicazione della scala;
- b) comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune entro il mese dell'anno successivo di scadenza del MUD, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, per le utenze che hanno un ciclo produttivo, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore

ART. 10 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ART.13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai successivi articoli 30 e 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità.
 4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n.2 unità.
 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche per la tassazione annuale del tributo verrà conteggiato tenendo conto delle effettive variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

ART.16 – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

I contribuenti vengono suddivisi in utenze domestiche e utenze non domestiche. Le categorie domestiche vengono inoltre articolate nelle seguenti sottocategorie.

SOTTOCATEGORIE DOMESTICHE

A – prima casa di persone residenti

Il numero degli occupanti le utenze domestiche per la tassazione annuale del tributo verrà conteggiato tenendo conto delle effettive variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

B – seconde case di persone

Residenti

C – case di non residenti

D – appartamenti di persone giuridiche

E – autorimesse collegate all'uso abitativo e individuate catastalmente alla categoria C/6.

Qualora l'autorimessa C/6 venga utilizzata a servizio di una attività economica rientrerà nella tassazione della relativa classe attribuita all'attività esercitata. Nel caso di più famiglie residenti in una stessa abitazione, per un periodo pari o maggiore all'anno, ma con diverso stato di famiglia (badanti, conviventi senza residenza, ecc.), è obbligatorio presentare opportuna denuncia ed il numero di persone di riferimento terrà conto dell'effettiva presenza. Il numero fittizio di persone da attribuirsi ai casi B, C e D di cui sopra viene fissato in n.2 unità. La tassazione relativa alle autorimesse C/6 di cui al caso E terrà conto solo della parte fissa con riferimento alla situazione n.2 componenti.

Sottoclassi di contribuenza da applicare al caso A:

a – abitazione 1 occupante

b – abitazione 2 occupanti

c – abitazione 3 occupanti

d – abitazione 4 occupanti

e – abitazione 5 occupanti

f – abitazione 6 e più occupanti

Il numero di persone occupanti l'unità immobiliare destinata ad abitazione di residenza sarà quello risultante dalla certificazione anagrafica al 1° gennaio dell'anno di imposizione, in caso di nuovo contribuente residente si assumerà la risultanza anagrafica alla data di iscrizione all'anagrafe comunale.

CLASSE ATTIVITA' ECONOMICA

(categorie non domestiche)

Le attività economiche vengono articolate in n. 30 categorie con riferimento al codice ATECO dell'attività economica prevalente come attribuito dalla Camera di Commercio CCIAA di iscrizione. Per la conversione del codice ATECO dell'attività prevalente alla categoria di contribuenza di seguito elencata si opererà secondo i criteri e le linee guida della conversione approvata dalla Regione Piemonte.

Classe 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Classe 2 – Cinematografi e teatri

Classe 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Classe 4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Classe 5 – Stabilimenti balneari

Classe 6 – Esposizioni, autosaloni

Classe 7 – Alberghi con ristorante

Classe 8 – Alberghi senza ristorante

Classe 9 – Case di cura e riposo

Classe 10 – Ospedali

Classe 11 – Uffici, agenzie

Classe 12 – Banche ed istituti di credito, studi professionali

Classe 13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Classe 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze stessi o similari articoli

Classe 15 – Negozi particolari quali: filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Classe 16 – Banchi di mercato beni durevoli – giostre – attività spettacolo viaggiante – circhi e carriaggi al seguito

Classe 17 – Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista

Classe 18 – Attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Classe 19 – Carrozzeria, officina, elettrauto

Classe 20 – Attività industriali con capannoni di produzione Classe 21 – Attività artigianali di produzione

beni specifici Classe 22 – Ristoranti, trattorie, osterie,

pizzerie, pub Classe 23 – Mense, birrerie, hamburgerie

Classe 24 – Bar, caffè, pasticcerie

Classe 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Classe 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Classe 28 – Ipermercati di generi misti

Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari o deperibili – banchi di vendita torrone o dolci, angurie, caldarroste, fiori, chioschi di somministrazione di alimenti solo in occasione di festività o manifestazioni.

Classe 30 – Discoteche, night club

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale.

ART. 19 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE PER IL COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla iscrizione presso il Settore Tutela Ambientale nell'apposito Albo per la pratica del compostaggio domestico. Sulla base degli elenchi nominativi e per codice fiscale forniti dal Settore Tutela Ambientale con riferimento alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione, la tassa totale riferita alla sola abitazione viene ridotta del 30% della parte variabile della tariffa. Sono escluse dalla riduzione le superfici relative all'autorimessa C/6 e ai locali ed aree destinati all'esercizio di attività economiche.

2. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla iscrizione presso il Settore Tutela Ambientale nell'apposito Albo costituito. Sulla base degli elenchi nominativi per codice fiscale o P. IVA forniti dal Settore Tutela Ambientale con riferimento alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione, la tassa totale riferita alle attività agricole e vivaistiche viene ridotta del 5% della parte variabile della tariffa.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Gli operatori economici, che provvedono autonomamente al recupero dei rifiuti assimilati, di cui all'art.2, comma 1, del presente Regolamento sono sottratti alla privativa comunale in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. La percentuale di riduzione, sulla sola parte variabile della tariffa è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti ("produzione ponderata dei rifiuti") sulle superfici tassabili in relazione all'attività esercitata, (secondo la formula: % rifiuto

recuperato sul totale * 100%). La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di produzione kg/mq anno” (KD) medi validi per questo Comune. La riduzione non potrà superare comunque il 30% della parte variabile della tariffa.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il mese di maggio dell'anno successivo, a pena di decadenza, consegnando la documentazione indicata probatoria dei rifiuti avviati al recupero (MUD attestazione delle ditte recuperatrici) presso l'Ufficio Tutela Ambiente. Ad avvenuto parere favorevole da parte del suddetto Ufficio la riduzione sarà oggetto di sgravio o rimborso.

ART. 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta della parte indifferenziata del rifiuto prodotto (con esclusione dei punti di raccolta del rifiuto differenziato, carta, plastica, ecc.), il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a oltre tre chilometri dal più vicino punto di conferimento misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 25 - AGEVOLAZIONI PER REDDITO

1. Per l'anno 2020 l'art. 57 bis comma 2 del DL 124/2019 estende il bonus sociale già applicato agli utenti di energia elettrica, gas, servizio idrico integrato agli utenti domestici della tassa rifiuti. I criteri di erogazione del bonus sociale sui rifiuti devono essere stabiliti da apposito decreto presidente consiglio dei ministri ad oggi non emanato. Nella more dell'approvazione di detti decreti per l'anno 2020 per le agevolazioni per reddito sulla tassa rifiuti utenze domestiche è istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione 2020.

2. L'agevolazione verrà corrisposta nella MISURA di riduzione del 25% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo NON RISULTI SUPERIORE A:

NUMERO PERSONE	REDDITO ANNUO
SINGOLO	16.019,73
DUE	26.212,93
TRE	39.323,24
QUATTRO E OLTRE	40.776,70
OLTRE DETTO LIMITE (40.776,70) NON SARANNO CONCESSE AGEVOLAZIONI	

- I redditi totali del nucleo familiare convivente, come sopra elencati, saranno aumentati di un importo pari ad € 2.571,49 annuo per i nuclei familiari nei quali figuri convivente un soggetto portatore di invalidità pari al 100%.

- Il nucleo familiare non dovrà possedere altri immobili, ovunque ubicati, oltre a quello adibito ad abitazione principale e sue pertinenze. I predetti limiti saranno aggiornati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT- prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le abitazioni e le relative pertinenze delle persone o delle famiglie indigenti che usufruiscono di sussidi a titolo minimo alimentare o minimo vitale da parte del Servizio Socio Assistenziale, nel caso in cui il contributo sia continuativo per tutto l'anno godranno di AGEVOLAZIONE TOTALE CON RIDUZIONE AL 100% per l'intera annualità. Tale agevolazione è concessa a coloro i quali risultano inseriti negli elenchi formati dal Servizio Socio Assistenziale che provvederà a trasmetterlo agli uffici tributari

3. Qualora venissero emanati i decreti e le direttive per l'erogazione del bonus sociale a livello statale sulla tassa rifiuti 2020 la Giunta Comunale potrà decidere, nel rispetto della normativa vigente, se mantenere un'ulteriore agevolazione sulla tassa rifiuti 2020 ed eventualmente variare i criteri sopra esposti.

ART. 26

ALTRE RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 lett. c) della L.147/2013 è prevista una riduzione del tributo dovuto, sia nella parte fissa che nella parte variabile, nella misura del 50% per gli impianti sportivi dotati di tribune con uso non continuativo che ospitano eventi e manifestazioni a pagamento e non per non più di 100 giornate all'anno e dove non si svolge attività sportiva subordinata al pagamento di un ingresso, abbonamento o quota associativa da ogni singolo utente per l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature e dei servizi offerti dalla struttura stessa.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui all'art.30.

ART. 27

RIDUZIONI A SEGUITO EMERGENZA DI SANITA' PUBBLICA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - COVID 19

1. Per l'anno d'imposta 2020 per le utenze non domestiche che a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento della pandemia COVID-19 hanno obbligatoriamente dovuto chiudere la propria attività è prevista una riduzione del tributo dovuto per la durata della chiusura obbligatoria sia nella parte fissa che nella parte variabile del tributo.

2. Per il finanziamento dell'agevolazione di cui al comma precedente è istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione 2020.

3. La riduzione sarà pari al 100% dell'imposta dovuta – parte fissa più parte variabile - per il periodo di chiusura obbligatoria effettuata nel primo semestre dell'anno 2020.

4. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabiliti i criteri con cui ridurre la quota fissa e variabile del tributo nell'ipotesi di ulteriori periodi di chiusura obbligatoria e/o restrizioni allo svolgimento dell'attività in forza di prescrizioni normative.

5. Al fine di rispettare le norme sul distanziamento per il contenimento del covid-19 le superfici occupate ai sensi dell'art. 181 dl 34/2020 non sono conteggiate per l'anno 2020, limitatamente al periodo corrispondente all'esenzione dalla tassa di occupazione spazio ed aree pubbliche stabilito dalle leggi statali, per la tassazione sui rifiuti in quanto necessarie solo per avere un numero di posti a sedere rispetto agli anni precedenti che di fatto non mutano la potenzialità di produzione dei rifiuti del soggetto passivo.

ART 27 BIS

AGEVOLAZIONI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Al fine di incentivare i processi di supporto allo sviluppo e rafforzamento del comparto economico - industriale e turistico e di favorire la nascita di nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale, che creino nuova occupazione, sono introdotte le agevolazioni, come di seguito specificate, per le attività produttive a carattere industriale – artigianale e ricettive, per “nuovi insediamenti produttivi”, intendendosi per tali le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.).

Sono da considerarsi “nuovi insediamenti produttivi” anche le unità immobiliari già esistenti dismesse, se avviate al recupero.

Non sono da considerarsi “nuovi insediamenti produttivi” le unità immobiliari già esistenti destinate ad attività di impresa derivanti da trasformazione e/o subentro ad altra precedente attività di impresa già operativa nel medesimo immobile sul territorio del Comune.

Le agevolazioni sono previste esclusivamente per le seguenti tipologie di unità immobiliari:

⌚ immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione o dismesse se avviate al recupero, destinati ad insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e attività ricettive, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività di impresa o di nuove unità locali operative facenti capo a imprese non aventi sede legale e/o operative nel territorio del Comune di Casale Monferrato, che producano nuova occupazione, con esclusivo riferimento alle seguenti destinazioni d'uso con le regole di compatibilità definite dall'Agenzia delle Entrate riferite alle seguenti categorie catastali:

Categoria D1 - Opifici

0301 Capannoni industriali e costruzioni assimilabili per attività produttive

Categoria catastale D2 – Alberghi e pensioni

0901 Alberghi e strutture simili

0902 Residenze turistiche alberghiere, alloggi per vacanze e altre strutture per soggiorni brevi

0904 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Categoria catastale D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

0903 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Categoria catastale D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

1401 Immobili destinati ad attività agrituristiche

Le agevolazioni sono previste esclusivamente per le seguenti tipologie di unità immobiliari e attività:

Per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dell'attività produttiva sul territorio, il pagamento del tributo Tari non è dovuto per tutte le categorie sopra specificate con riferimento alla superficie calpestabile.

Per garantire una corretta situazione impositiva dei soggetti interessati e al fine di acquisire i dati necessari per usufruire delle agevolazioni è necessario:

-Presentare apposita dichiarazione Tari, ai sensi dell'articolo 30 e 31 del presente regolamento, entro 60 giorni dall'inizio della attività.

-Presentare autodichiarazione, entro 60 giorni dall'inizio della attività su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi, in collaborazione con l'ufficio attività produttive, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata.

-Al fine di assicurare stabilità occupazionale, assumere nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di inizio della nuova attività e per tutto il triennio oggetto della agevolazione, con un numero minimo di dipendenti pari a:

- n. 5 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/1 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati.
- n. 4 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/2 limitatamente ai codici di destinazione d'uso come, meglio sopra specificati.
- n. 3 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/8 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati.
- n. 3 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/10 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati.

In ogni caso l'agevolazione viene meno con la chiusura o la sospensione della attività.

Nel caso in cui, a seguito controlli che verranno necessariamente effettuati da parte degli uffici tributi e Suap per le parti di competenza, risultassero dichiarazioni-autocertificazioni false, vi sarà decadenza immediata dal beneficio previsto con conseguente applicazione delle sanzioni e recupero del tributo dovuto.

ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 29 – RICHIESTA PER AGEVOLAZIONE PER REDDITO

1. I contribuenti che vogliono accedere alle riduzioni di cui all'art. 25 e 27 del presente regolamento devono presentare la richiesta su modulistica messa gratuitamente a disposizione dall'ente nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposita determinazione dirigenziale.
2. Per la riduzione di cui all'art. 25 le richieste accolte saranno valide fino a successiva denuncia da parte del contribuente che, qualora non rientrasse più nella casistica indicata darne comunicazione con apposita dichiarazione.
3. Per l'anno 2020 si considerano valide le richieste presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 43 del regolamento IUC-TARI approvato con deliberazione di CC n. 14 del 18/02/2016 e smi.
4. Le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini delle citate riduzioni saranno soggetti a controlli da parte degli uffici, anche utilizzando la tecnica del controllo a campione. Le eventuali irregolarità verranno sanzionate a norma degli artt. 33 e 34 del presente regolamento.

ART. 30 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 31 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio l'utenza o si è verificata una variazione o una cessazione che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta, o inviata in via telematica con posta certificata o con email tributi@comune.casale-monferrato.al.it, o a mezzo fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

ART. 32 - POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 33 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34 – SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di ravvedimento operoso si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. L'applicazione delle sanzioni così come previste nel presente articolo è disapplicata qualora sia più favorevole al contribuente l'applicazione delle norme sanzionatorie generali derivanti dalla vigente e futura normativa in materia.

ART. 35 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno 2 rate semestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Il numero delle rate e la relativa scadenza verrà stabilito annualmente dal Consiglio Comunale.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 36 – INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 37 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 38 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno d'imposta.

2. Per il tributo giornaliero non si procede al versamento solo per importi inferiori a due euro.

ART. 39 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Le variazioni al presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, di cui agli artt.15 c.6, 16 lett.A, 27 bis, 31 c.1 entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

ART. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.
- 2..I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della TARES entro i rispettivi termini di decadenza o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

INDICE

- Art.1 – Oggetto del regolamento
- Art.2 – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art.3 – Soggetto attivo
- Art.4 – Presupposto dell'imposta
- Art.5 – Soggetti passivi
- Art.6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art.7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art.8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art.9 – Superfici degli immobili
- Art.10 - Costo di gestione
- Art.11 – Determinazione della tariffa
- Art.12 – Articolazione della tariffa
- Art.13 – Periodi di applicazione del tributo
- Art.14 – Tariffe per utenze domestiche
- Art.15 – Occupanti utenze domestiche
- Art.16 – Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree delle utenze domestiche e non domestiche
- Art.17 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.18 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.19 – Scuole statali
- Art.20 – Tributo giornaliero
- Art.21 – Tributo provinciale
- Art.22 – Riduzione per utenze domestiche
- Art.23 – Riduzione per recupero
- Art.24 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art.25 – Agevolazione per reddito
- Art.26 – Altre riduzioni

Art.27– Riduzioni a seguito emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale - covid 19
Art.27 bis- Agevolazioni per nuovi insediamenti produttivi
Art.28 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art.29 - Richiesta per agevolazione per reddito
Art.30 – Obbligo di dichiarazione
Art.31 – Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art.32 – Poteri del comune
Art.33 – Accertamento
Art.34 – Sanzioni
Art.35 – Riscossione
Art.36 – Interessi
Art.37 – Rimborsi
Art.38 – Somme di modesto ammontare
Art.39 – Contenzioso
Art.40 – Entrata in vigore ed agevolazioni
Art.41 – Clausola di adeguamento
Art.42 – Disposizioni transitorie